



INDICAZIONI OPERATIVE SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La bozza della nuova Legge di Stabilità per il 2016 prevede disposizioni di assoluto rilievo per la finanza comunale. Oltre, infatti, a contenere una nuova configurazione dei principali tributi comunali, il provvedimento includerà, tra l'altro, l'abolizione dell'imposizione sull'abitazione principale e il superamento del Patto di Stabilità interno per la prima volta dalla sua istituzione nel 1999. Sebbene ancora il testo debba compiere il suo iter parlamentare, ad oggi la portata delle novità in esso contenute comporteranno una diversa gestione finanziaria da parte dei comuni.

1 *il* **SUPERAMENTO** *del* **PATTO** *di* **STABILITA' INTERNO**

L'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e la conseguente Legge 243/2012 derivanti dalla sottoscrizione in sede europea del c.d. "fiscal compact" ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli enti locali avrebbero dovuto apportare al risanamento e al contenimento della spesa pubblica. Sebbene l'orizzonte temporale del pareggio di bilancio nazionale sia slittato al 2018, il prossimo anno si profila come un momento di transizione verso quelli che saranno i nuovi equilibri da rispettare.

La Legge di Stabilità 2016 supera il Patto di Stabilità Interno, sostituendolo, a partire dall'esercizio 2016, con un saldo non negativo tra entrate e spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci inerenti l'accensione o il rimborso di prestiti) senza considerare la cassa e le partite correnti. Gli enti sottoposti a tale regola saranno quelli individuati nella Legge 243/2012: Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome. Resteranno fermi, invece, gli adempimenti degli enti locali al monitoraggio e alla certificazione del Patto di Stabilità Interno 2015.

I Titoli di bilancio in entrata e in uscita da considerare per il saldo in base alla nuova contabilità armonizzata (D.L. 118/2011) saranno i seguenti:

ENTRATA

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

TITOLO 2: Trasferimenti correnti;

TITOLO 3: Entrate extratributarie;

TITOLO 4: Entrate in conto capitale;

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

USCITA

TITOLO 1: Spese correnti;

TITOLO 2: Spese in conto capitale;

TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

La somma dei primi cinque titoli delle entrate rappresenterà il totale delle entrate finali, mentre la somma dei primi tre titoli delle spese rappresenterà il totale delle spese finali. Ad essi dovrà aggiungersi, in entrata e in uscita il fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario tra fondi nato con la nuova contabilità armonizzata che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria della nuova contabilità e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e il loro effettivo impiego. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Limitatamente all'anno 2016, quindi, si prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sarà considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

2 L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO *e la* BREVE FINESTRA *per il* SUO PIENO UTILIZZO

La nuova architettura del saldo a cui i comuni saranno sottoposti nel 2016 permetterà, nel periodo di transizione tra il 2015 e il 2016 di liberare quanto più avanzo possibile ai fini del finanziamento di opere pluriennali. Sebbene permarranno per il 2015 le regole del Patto di Stabilità Interno, la nuova contabilità potenziata prevede che, nel momento in cui si vanno a bandire nuove gare di appalto per lavori pluriennali, le spese per i vari stati di avanzamento lavori e le risorse volte a finanziarli siano imputate in base all'esigibilità dell'anno di riferimento. Ciò significa che, le risorse e le spese riguardanti il 2016, 2017 ecc. saranno accantonate ai Fondi Pluriennali Vincolati già presenti nei bilanci. In questo modo, gli enti potranno bandire gare entro la fine dell'anno 2015, finanziando tali opere con l'avanzo accantonato e partendo con i lavori nell'anno 2016. Contabilmente, nel 2015 non si avranno problemi di rispetto del Patto dato che non vi saranno pagamenti, mentre nel 2016 saranno a disposizione nel Fondo Pluriennale Vincolato le risorse dell'avanzo che andranno a coprire gli stati di avanzamento lavori, dato che il saldo sarà solo di competenza e non di cassa.

Se, al contrario, sarà utilizzato l'avanzo nel 2016 si otterrà uno squilibrio perché aumenterà solo la parte di spesa.

L'unicità di questa occasione dovrebbe spingere i comuni con avanzi di amministrazione a far partire il più possibile i bandi per opere pluriennali entro il 31/12/2015.

Tale ragionamento, invece, non sarà applicabile all'utilizzo del mutuo come fonte di entrata, in quanto il nuovo saldo non permetterà di accantonare al Fondo tale risorsa.

Al fine di incentivare la manutenzione e il rinnovo degli immobili adibiti a scuola, per l'anno 2016 sarà prevista l'esclusione dal saldo non negativo suddetto delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opererà nel limite massimo di 500 milioni di euro.

Gli spazi finanziari saranno attribuiti privilegiando gli interventi di edilizia scolastica per gli interventi avviati a seguito del D.L. 66/2014; successivamente quelli operate su risorse acquisite mediante la contrazione di mutuo e, infine, quelle sostenute con risorse proprie.

Nel caso in cui la richiesta complessiva risulterà superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi saranno attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste come già avvenuto per gli spazi di Patto concessi con il D.L. 78/2015.

Quanto appena detto dipenderà, però, dal riconoscimento in sede europea all'Italia dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione: un esito negativo vedrebbe la revoca dell'esclusione delle spese in esame sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica.

IL PATTO DI SOLIDARIETA' TRA ENTI TERRITORIALI

Tra i vari provvedimenti dell'articolo 35, vi è anche quello della futura introduzione di misure di flessibilità alla regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). Si tratta di una flessibilità che consentirà alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il nuovo saldo di competenza al fine di permettere un aumento degli impegni di spesa esclusivamente in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Agli enti locali che cederanno spazi finanziari sarà riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di competenza, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che otterranno spazi finanziari, nel biennio successivo, saranno attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

3 *le* MODIFICHE *nei* TRIBUTI COMUNALI

IMU

Abitazioni principali di lusso

L'aliquota IMU gravante unicamente sulle abitazioni principali di categoria A/1; A/8 e A/9 sarà stabilita nella misura ridotta del 4 per mille e sarà prevista una detrazione pari a 200 € annue.

Blocco aliquote

Sarà sancito il blocco a eventuali aumenti di aliquota IMU per l'anno 2016 rispetto a quelle deliberate fino al 31 luglio 2015.

Esenzione Terreni agricoli

Verrà ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014, che aveva stabilito il criterio altimetrico, e del D.l. 4/2015, che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio.

A decorrere dall'anno 2016, l'IMU non sarà dovuta per i terreni agricoli:

- a) ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993;
- b) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- c) ubicati nei comuni delle isole minori
- d) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TASI

Esenzione abitazione principale

La TASI per il 2016 non sarà dovuta per le abitazioni principali sia che l'occupante sia il proprietario o l'inquilino ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sui terreni agricoli.

Nel caso in cui l'abitazione sia locata ad un inquilino che ne fa abitazione principale, il proprietario verserà la TASI (se prevista per gli immobili diversi da abitazione principale) nella percentuale prevista dal regolamento comunale.

Immobili merce

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permarrà tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI sarà ridotta all' 1 per mille qualora sia istituita la TASI sugli altri immobili. I comuni potranno modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Blocco aliquote e maggiorazione dello 0,8 per mille

Sarà sancito il blocco a eventuali aumenti di aliquota TASI per l'anno 2016 rispetto a quelle deliberate fino al 31 luglio 2015. Il blocco degli aumenti di aliquota Su TASI, IMU e addizionale comunale non si applicherà alla TARI, al settore sanitario, nonché alle manovre fiscali incrementative volte ad accedere alle anticipazioni di liquidità concesse con il D.L. 35/2013.

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti TASI, i comuni potranno mantenere la maggiorazione sull'aliquota di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a condizione che la delibera contenente tale maggiorazione sia stata approvata entro il 30 settembre 2015. Permarrà il limite massimo di aliquota dato dalla somma delle aliquote TASI e IMU dell'11,4 per mille.

Compensazione mancato gettito

L'ammancio di gettito che si verificherà a seguito delle suddette esenzioni sarà rimborsato in termini di gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all'anno 2015.

Abolizione IVIE

Verrà abolita anche l'IVIE (Imposta sul Valore degli immobili adibiti ad abitazione principale situati all'estero) con l'eccezione delle abitazioni c.d. di lusso, per le quali l'aliquota sarà del 4 per mille con detrazione fissa di 200 € annui.

Abolizione IMU Secondaria

Sarà abolita l'IMU secondaria che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1 gennaio 2016.

Regime per gli "Imbullonati"

A far data dal 1° gennaio 2016 nella stima della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare delle categorie catastali D ed E non dovranno rientrare macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i c.d. "imbullonati"). L'ammancio di gettito 2016 derivante da tale disposizioni per i comuni sarà compensato con un contributo di 155 milioni da ripartirsi secondo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali da emanare entro il 31 ottobre 2016. Quanto detto varrà anche per l'anno 2017.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, che, ad oggi è quantificata in 6.547,1 milioni per gli anni 2015 e successivi, verrà incrementata di 3.668,09 milioni a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dell'esenzione TASI abitazione principale e dei terreni agricoli. Al tempo stesso, verrà ridotta la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta la dotazione del Fondo medesimo, e che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si ridurrà di conseguenza anche la dotazione "di base" del Fondo di solidarietà comunale di 1.949,1 milioni annui a decorrere dal 2016.

La definizione del Fondo di Solidarietà Comunale vedrà aumentare il peso del criterio basato sui costi e fabbisogni standard rispetto a quello del gettito standard: l'incidenza passerà al 30% nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018.

CONTRIBUTI

Verranno stanziati per i comuni 390 milioni per il 2016 in conseguenza alle norme di fiscalità immobiliare relativi ai limiti massimi posti alle aliquote di imposta. Il riparto avverrà secondo le modalità del contributo di 530 milioni del DL 78/2015. Le risorse statali a copertura deriveranno dai residui passivi derivanti dalle risorse per le anticipazioni di cassa del DL 35/2013.